



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0000504-19/02/2015-SC\_MAR-T71-P

Al Sig. Sindaco  
del Comune di  
BELFORTE DEL CHIANTI

Al Consiglio comunale di  
BELFORTE DEL CHIANTI  
Tramite il Presidente

Per il tramite del Comune  
All'Organo di revisione  
del Comune di  
BELFORTE DEL CHIANTI

**Oggetto: Esame delle spese di rappresentanza ex art. 16, comma 26, D.L. n. 138/2011 -  
Comune di BELFORTE DEL CHIANTI**

Si trasmette la deliberazione n. **37/2015/VSG** concernente l'oggetto.

Distinti saluti

Il Direttore della Segreteria

( *Dott. Carlo Serra* )





**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**

nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2015

composta dai magistrati:

- Pres. di Sezione Teresa BICA – Presidente
- Cons. Andrea LIBERATI - Componente
- Primo Ref. Valeria FRANCHI - Componente relatore
- Primo Ref. Marco DI MARCO – Componente

**ESAME DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA EX ART. 16 COMMA 26 D.L.**

**138/2011**

**ESERCIZIO 2012**

**COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI (MC)**

abitanti n. 1.860

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011;

Visto il D.M. 23 gennaio 2012;

Vista la deliberazione n. 24/2014/INPR del 4 aprile 2014;

Udito il relatore, dott.ssa Valeria Franchi;

**PREMESSO**

Come noto l'art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, ha stabilito che, a partire dall'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011, "le spese di




*rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000" disponendo, altresì, che "tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale".*

In attuazione di tale previsione normativa, con Decreto 23 gennaio 2012 il Ministero dell'Interno ha adottato lo schema-tipo di prospetto nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza con riferimento all'oggetto della spesa, all'occasione in cui la stessa è stata sostenuta, al relativo importo nonché alla sussistenza di specifico regolamento per la disciplina delle spese medesime.

Lo stesso decreto reca, altresì, prescrizioni di carattere procedurale in ordine alla predisposizione del prospetto, disponendo che debba essere compilato a cura del segretario dell'ente, del responsabile di servizi finanziari e sottoscritto dai predetti soggetti, oltre che dall'organo di revisione economico finanziario (cfr. art. 3), nonché in ordine alla trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed alla pubblicazione dello stesso sul sito Internet (cfr. art. 2).

Eseguita nell'ambito dell'attività 2013 una preliminare ricognizione circa l'assolvimento dei nuovi adempimenti introdotti dal d.l. 138/2011, in occasione della programmazione 2014, la Sezione ha ritenuto di prevedere specifico e più approfondito monitoraggio sulle spese di rappresentanza sostenute dagli enti locali della Regione Marche al fine di pervenire ad una complessiva ricostruzione del fenomeno nonché alla individuazione di eventuali profili critici da segnalare, in conformità alla natura collaborativa del controllo, al prudente apprezzamento degli enti interessati in vista della adozione di misure correttive.

Tali verifiche – che vanno, peraltro, ad affiancarsi a quelle svolte ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss. sul rispetto dei vincoli finanziari recati dall'art. 6 comma 8 d.l. 78/2010 – hanno avuto particolare riguardo alla regolarità dei prospetti, scrutinati alla stregua di quanto disposto, in tema di requisiti di forma, dall'art. 16 co. 26 d.l. 138/2011 nonché dagli artt. 2 e 3 D.M. 23 gennaio 2012, nonché alla legittimità delle spese sostenute ed alla ascrivibilità delle stesse al genus delle spese di rappresentanza così come enucleate dalla giurisprudenza contabile (cfr. Deliberazione n. 271/2013/VSGO della Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, n. 8/2013/PAR della Sezione di Controllo per la Regione Valle d'Aosta, n. 465/2012/IADC, n. 466/2012/IADC, n. 443/2013/VSG, n. 88/2014/IADC).



207/2014/VSG e n. 208/2014/VSG della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia).

L'evoluzione della normativa in *subiecta materia* ha evidenziato, invero, non solo ineludibili esigenze di rispetto di vincoli finanziari ma, anche e soprattutto, di corretta finalizzazione delle risorse all'uopo destinate.

Significativa si appalesa, a tal riguardo, la circostanza che lo stesso schema di prospetto delle spese di rappresentanza richiami, in calce, i principi ed i criteri elaborati, sul punto, in relazione alla stretta correlazione della spesa con le finalità istituzionali, alla sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, alla rigorosa motivazione circa lo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario della spesa ed alla rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

Specifici riscontri sono stati, da ultimo svolti, in relazione all'adozione da parte dell'Ente di specifico regolamento o di linee guida volti a declinare il concetto di spese di rappresentanza ed a normare le procedure per la gestione amministrativa e contabile delle stesse.

### CONSIDERATO

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento e l'ambito delle verifiche svolte si osserva.

Con nota prot. n. 2140 del 30 aprile 2013 il Comune di Belforte del Chienti ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per le Marche il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio finanziario 2012.

Con nota istruttoria prot. n. 2749 del 26 settembre 2014 il Magistrato istruttore, a seguito di riscontri officiosi, segnalava all'Ente profili critici in relazione alle spese di seguito indicate:

| Descrizione dell'oggetto della spesa   | Occasione in cui la spesa è stata sostenuta            | Importo della spesa |
|--|--|---------------------|
| Mazzi mimose                           | Festa della donna                                      | € 210,00            |
| Mazzi fiori                            | Cerimonie funebri, matrimoni civili, etc.              | € 335,00            |
| Dolci vari e bibite                    | Rinfresco in occasione festività natalizie             | € 77,64             |
| Manifesti partecipazione lutto         | Funerali familiari ex amministratori e/o ex dipendenti | € 217,80            |
| Prodotti vari e servizio per rinfresco | Concerto di Natale svoltosi il 26/12/2012              | € 150,00            |

Veniva segnalata altresì la mancata adozione di regolamenti o atti a valenza regolamentare riguardanti le spese di rappresentanza.

Con nota prot. n. 4648 del 9 ottobre 2014, acquisita agli atti con prot. n. 2938/2014, l'Ente rappresentava che:

- l'omaggio floreale di mimose (€ 210,00) era stata offerto alle donne nubili e vedove del Comune in occasione del giorno della festa della donna;
- la spesa relativa ai mazzi di fiori (€ 335,00) era stata sostenuta:
  - in occasione di matrimoni civili presso la sede municipale;
  - in occasione di funerali ai quali avevano partecipato gli amministratori in rappresentanza dell'Ente;
  - in occasione dell'allestimento del "Concerto di Natale" (€ 75,00), organizzato unitamente al Corpo Bandistico di Belforte del Chienti, aperto alla cittadinanza, svoltosi in data 26/12/2012;
- il rinfresco (spesa di € 77,64 ed € 150,00), era stato offerto agli intervenuti al "Concerto di Natale" di cui sopra;
- la spesa per manifesti funebri (€ 217,80) era stata commissionata in occasione del decesso di familiari di due ex amministratori e della prematura e tragica scomparsa di un giovane del paese.


L'Ente rappresentava, altresì, di non aver adottato regolamenti o atti a valenza regolamentare riguardanti le spese di rappresentanza e, comunque, di non ravvisare la necessità di una specifica disciplina interna attesa l'esiguità delle stesse.

In ogni caso evidenziava l'impegno, per il futuro, ad una attenta verifica, alla luce dell'orientamento maturato in seno alla giurisprudenza contabile, circa l'ammissibilità di eventuali spese da sostenere.

### **RITENUTO**

All'esito dell'istruttoria svolta il Collegio rileva come, alla stregua delle coordinate interpretative rese in materia dalla giurisprudenza contabile, permangano profili critici in relazione alle spese dianzi precisate, ancorché di importo contenuto.

Con specifico riguardo alle spese per necrologi e telegrammi si richiama, in particolare, l'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna – che il Collegio ritiene di far proprio – laddove è stato evidenziato "come tali spese non possano essere legittimamente considerate di rappresentanza, nei casi in cui siano effettuate in favore di dipendenti, ex dipendenti o ex amministratori dell'Ente locale, o delle loro famiglie in quanto questa ultima circostanza impedirebbe



di considerarle come finalizzate a promuovere l'immagine dell'Ente" (cfr. SR Controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 271/2013).

Con precipuo riferimento alla spesa per omaggi si rammenta, inoltre, che gli stessi possono essere legittimamente ascritti al novero delle spese di rappresentanza, allorché destinati a "soggetti esterni, particolarmente qualificati, in quanto rappresentativi dell'ente al quale appartengono" ateo che "in caso contrario si configurano quali mere liberalità" (cfr. SR Controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 271/2013).

Da ultimo per ciò che attiene alle spese sostenute in occasione delle festività natalizie si rileva come le stesse, pur ascrivibili ad attività legittimamente poste in essere dall'Ente e di importo assolutamente contenuto, risultino sfornite di una immediata finalità rappresentativa (cfr. Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 240/2013).

Ciò posto la Sezione, nel prendere atto delle deduzioni svolte dall'Amministrazione circa la natura controversa delle specifiche spese di rappresentanza attesa l'assenza di parametri normativi di riferimento, rilevata la natura collaborativa del presente controllo e la valenza ricognitiva delle prime verifiche svolte,

#### **RACCOMANDA**

una attenta verifica dei presupposti cui è subordinata l'assunzione delle spese di cui trattasi.

A tal fine evidenzia che esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali e che, parimenti, non hanno finalità rappresentative verso l'esterno quelle destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispongono o, comunque, erogate nell'ambito dei normali rapporti istituzionali a favore di soggetti che, ancorché esterni all'Ente stesso, non siano rappresentativi degli organismi di appartenenza.

Sotto altro profilo, per ciò che attiene alla mancata adozione di regolamenti o di atti a valenza regolamentare, nel prendere atto delle deduzioni svolte dall'Ente circa l'esiguità delle spese in parola, giova rammentare come, in difetto di uno specifico parametro normativo, l'adozione di apposito regolamento, o di atto a valenza regolamentare equipollente – cui ha, peraltro, riguardo in epigrafe lo stesso prospetto ministeriale – risponda a principi di sana gestione finanziaria.

Detti atti, invero, sottraendo la materia a contingenti scelte degli organi di governo ed apprestando una disciplina generale ed astratta con riguardo ad aspetti di

rilievo (quali, a titolo esemplificativo, la definizione di spesa di rappresentanza, l'enucleazione delle tipologie ritenute ammissibili, l'individuazione dei soggetti competenti a sostenerle, le modalità di regolazione contabile delle stesse), valgono a conferire alle relative procedure opportuna trasparenza e conoscibilità.

In questa prospettiva la Sezione, pur rilevando che ogni determinazione in materia è, comunque, rimessa alla esclusiva discrezionalità dell'Ente

### SEGNALA

di valutare l'opportunità di adottare specifico regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza.

### DISPONE


che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Belforte del Chienti.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet dell'Ente secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella fissata Camera di consiglio del 21 gennaio 2015.


Il relatore

Valeria Franchi



Il Presidente

Teresa Bica



Depositata in Segreteria in data

12 FEB. 2015

Il Direttore della Segreteria

Dr. Carlo SERRA



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N. 45206268 del 12/02/2015